

*GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI ROMA*

*Sentenza n. 45263/2007*

*Estensore Colarusso*

***ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA – INDICAZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI – NECESSITÀ – MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ***

---

*L'ordinanza prefettizia assunta ex art. 204 del Codice della Strada deve necessariamente indicare i tempi del procedimento, atteso che lo stesso si articola in varie fasi, ciascuna delle quali è sottoposta ad un termine la cui violazione determina l'assoluta illegittimità del provvedimento finale.*

*Questo è il principio affermato nella sentenza n. 45263/2007 dal Giudice di Pace del Mandamento di Roma.*

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI ROMA


Sentenza n. 45263/07

Estensore Colarusso

**ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA – INDICAZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI – NECESSITÀ – MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ**

S. 45263/07

CLASCONE  
T.L. (P.T.)  
8 DIC. 2007  
NOTARIO  
2007

  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona dell'avv. Alfonso Colarusso, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 2174/07 di R.G. discussa e decisa all'udienza del giorno 22/06/2007 e vertente

TRA

██████████ elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 48 presso l'avv. Liliana Curtilli che la rappresenta e difende con procura in atti

OPPONENTE

E

Ufficio Territoriale del Governo di Roma

OPPOSTO CONTUMACE

**OGGETTO: OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 24/11/1981 N° 689**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 09/01/2007 avverso l'ordinanza ingiunzione n° 91060081151 notificata in data 11/12/06 per il pagamento della somma di € 159,00 emessa a seguito di ricorso proposto dalla ricorrente avverso il verbale n° 13060302497 con il quale in data 13/02/2006 veniva accertata dal Corpo della Polizia Municipale del Comune di Roma la violazione dell'art. 7/9-14 del C.d.S. per aver oltrepassato il varco elettronico senza autorizzazione, la ricorrente proponeva opposizione eccependo:

1. la carenza di motivazioni;
2. il mancato rispetto dei termini perentori per l'emissione dell'ordinanza;
3. la carenza di sottoscrizione.

L'Ufficio Territoriale del Governo restava contumace nonostante la regolare notifica effettuata al domicilio eletto presso il Comune di Roma come comunicato dalla stessa amministrazione a quest'Ufficio del Giudice di Pace.

All'udienza del 22/06/2007 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è fondata ed il ricorso merita accoglimento per i seguenti motivi.

E' necessario premettere che le prime due eccezioni proposte vanno esaminate congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connesse tra loro.

Le suddette eccezioni sono da ritenersi fondate in quanto, **l'ordinanza ingiunzione del Prefetto, come prevista dall'art. 204 del c.d.s. e dalla legge 689/81 è un provvedimento amministrativo sanzionatorio per la cui validità è necessaria la chiara e precisa esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla fattispecie illecita sanzionata dalla legge.**

**Elemento essenziale del provvedimento è anche la completa e circostanziata motivazione in merito alla validità del verbale di accertamento (che il**

Composti dal  
In marche p  
N.  
N. 150 Studio  
leccate ciascun  
da V. Bello  
Roma, il 17-01-08  
IL REGISTRO  
2-9-GEN-2008

**ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA – INDICAZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI – NECESSITÀ – MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ**

Prefetto è tenuto a svolgere d'ufficio) ed in merito ai motivi ed al ragionamento logico-giuridico che hanno determinato il Prefetto a non accogliere le eccezioni espresse dal ricorrente nell'atto di opposizione.

Vi è poi un ulteriore onere dell'amministrazione la cui omissione determina la nullità del provvedimento amministrativo.

Tale onere è costituito dalla necessaria indicazione nell'atto dell'avvenuto rispetto dei termini imposti dalla legge all'amministrazione per lo svolgimento delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio.

Tale adempimento è indispensabile al fine di permettere a chi riceve l'ingiunzione di controllare il rispetto della legge da parte dell'amministrazione dello svolgimento della procedura amministrativa che ha portato all'applicazione di una sanzione nei suoi confronti.

Si ritiene opportuno in tal senso indicare quali sono i termini e le diverse fasi del suddetto procedimento anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27 aprile 2006, n. 9591.

La suddetta sentenza infatti ribadisce che ai sensi del comma 1 bis dell'art. 204 c.d.s. il ricorso si intende accolto non solo per il mancato rispetto dei termini previsti per l'adozione dell'ordinanza- ingiunzione, come risultanti dalla somma di tutti i termini della procedura (art. 203, commi 1 bis e 2 e art. 204 comma 1), ma anche nel caso in cui il Prefetto non ha rispettato i termini stabiliti per ogni singola fase del procedimento amministrativo.

Afferma infatti la Corte Suprema che, sia la legge 689/81 che il "Nuovo Codice della Strada", delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'inculpato.

Queste sono diverse fasi ed i tempi previsti:

1) entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento deve essere presentato il ricorso al Prefetto (art. 203, c. 1);

2) se il ricorso è inviato direttamente al Prefetto questi, entro trenta giorni dal ricevimento deve trasmetterlo con i documenti all'organo che ha effettuato l'accertamento (art. 203, c. 1 bis);

3) L'organo che ha effettuato l'accertamento, ricevuto il ricorso o ricevuti gli atti trasmessi dal Prefetto deve trasmettere le proprie deduzioni e documenti al Prefetto nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento (art. 203, c. 2);

4) Se il ricorrente ha fatto richiesta di audizione, il Prefetto deve invitarlo in una data precisa, per essere ascoltato. Ciò interrompe il decorso di tutti i termini perentori indicati ( art. 204, c. 1 ter);

5) il Prefetto, se non decide per l'archiviazione ha l'obbligo di adottare l'ordinanza ingiunzione entro e non oltre i seguenti termini perentori:

a) il termine indicato al comma 1 dell'art. 204 c.d.s. (più volte modificato ed allungato al fine di permettere al Prefetto di provvedere con più facilità) + 90 giorni in caso di trasmissione del ricorso direttamente al Prefetto;

b) il termine indicato al comma 1 dell'art. 204 c.d.s. + 60 giorni in caso di invio del ricorso all'indirizzo dell'organo accertatore;

6) il prefetto deve notificare l'ordinanza entro e non oltre 150 giorni dalla sua adozione.

E' chiaro pertanto che la mancata indicazione nell'ordinanza ingiunzione dell'avvenuto adempimento nei tempi previsti delle singole fasi del procedimento determina la nullità assoluta dello stesso.

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI ROMA

Sentenza n. 45263/2007

Estensore Colarusso

**ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA – INDICAZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI – NECESSITÀ – MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ**

---

Nel caso di specie il Prefetto, da un lato non ha indicato il fatto che ha provocato l'accertamento, dall'altro non ha indicato quando sono stati trasmessi gli atti tra gli uffici ed, infine, nulla ha detto in merito alle specifiche eccezioni sollevate dal ricorrente nel ricorso.

PQM

Accoglie il ricorso e condanna l'UTG al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € [redacted] oltre IVA e CAP all'avv. Liliama Curilli antistataria.  
Così deciso in Roma, li 22/06/2007.

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Alfonso Colarusso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 26/06/07



IL CANCELLIERE BS  
Raffaella Ferrucci

26/06/07